

Alla cortese attenzione del
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Bilanci e Segnalazioni
Banca d'Italia
Via delle Quattro Fontane, 121-123
00184 Roma

Documento inviato attraverso mail pec ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 20 febbraio 2025

Oggetto: risposta alla consultazione sul 24° aggiornamento della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” e sul 77° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi normativi.”

Si ringrazia l'Autorità di vigilanza per l'opportunità di confronto che cogliamo con favore, riportando di seguito alcune riflessioni degli operatori del mercato di private capital rispetto al documento in oggetto.

In primo luogo, abbiamo apprezzato la possibilità di interagire con codesta Autorità sin dalle fasi iniziali di confronto con il mercato che hanno interessato l'introduzione di queste novità normative, in particolare con riferimento alla consultazione della BCE sul Regolamento (UE) 2024/1988.

Avevamo in tale sede avanzato proposte volte a evitare l'irrigidimento del sistema di segnalazione, sia nella frequenza sia nella granularità delle informazioni fornite.

Ricordiamo, inoltre, che proprio in tale ambito era stato possibile anche fornire, grazie al contributo dei nostri associati, un'evidenza sul cost assessment delle modifiche normative proposte da cui era emersa una possibile maggiore incidenza dei costi.

Riscontriamo, d'altra parte, come, nonostante la proficua collaborazione e il recepimento della previsione che ha consentito alle autorità nazionali di concedere deroghe ai fondi rispetto alla frequenza mensile delle segnalazioni, inizialmente prospettata, si proponga comunque, con la consultazione in oggetto, un appesantimento del quadro preesistente.

In particolare, viene meno la possibilità di ricorrere alla segnalazione semestrale per i gestori sotto soglia di FIA chiusi riservati che nel passato era stata molto utile ad alleggerire gli oneri di segnalazione in quanto riconosceva la specificità di questi prodotti.

Cogliamo, dunque, l'occasione per segnalare come sia essenziale tenere conto, in relazione ad ogni processo di modifica normativa, dei principi di semplificazione e proporzionalità più volte ribaditi dall'Associazione, soprattutto alla luce delle peculiarità dei fondi rappresentati, caratterizzati dalla natura "chiusa".

Tali principi, oltre ad essere richiamati anche in ambito comunitario¹ e a rappresentare la base su cui si fonda il programma di lavoro della nuova Commissione europea (come emerge, ad esempio, dalla Comunicazione c.d. Compass²), ci risulta che stiano ispirando l'attività, tuttora in corso, portata avanti dal legislatore nazionale nel processo di revisione del Testo Unico della Finanza.

Continuiamo, pertanto, a sottolineare la necessità di intervenire con una razionalizzazione generale del sistema di segnalazione che è divenuto, nel tempo, sempre più complesso. Su questo la nostra Associazione rimane disponibile ad un tavolo di confronto.

Inoltre, come osservato nella fase di pre-consultazione, in termini generali, si segnala che, nel testo della Circolare n. 189 come modificata per la consultazione, sono presenti diversi rimandi al Regolamento (UE) 2024/1988 della BCE. A tale proposito, sarebbe più utile e chiaro recepire direttamente nel testo della Circolare definizioni/classificazioni riportate nel predetto Regolamento.

Si richiede anche di fornire maggiori delucidazioni sulla definizione di "reddito percepito" (Circolare n. 189, titolo III, sez. II, voce XXXX8 "reddito percepito").

Entrando ora nel dettaglio delle modifiche alla Circolare n. 189, si riportano di seguito i commenti dell'Associazione circa due aspetti di maggiore rilevanza.

Inserimento del codice ISIN dei titoli in portafoglio (Circolare n. 189, par 4.7 "Informazioni titolo per titolo")

Per i titoli privi di codice ISIN si consente di effettuare la compilazione secondo un criterio di proporzionalità che prevede: i) una segnalazione aggregata se il valore di mercato del totale delle consistenze in tali titoli è inferiore al 5% del totale delle consistenze in titoli del fondo/SICAF; ii) una segnalazione granulare in caso contrario.

Sulla base di quanto emerso da un confronto con la base associativa, si rileva come la richiesta di inserimento del codice ISIN dei titoli in portafoglio abbia maggiore impatto per i fondi di venture capital. In generale, presumibilmente, sarà comunque necessario

¹Parlamento europeo, Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti, 2024 ([link](#)).

² "Bussola per la competitività dell'UE", 29 gennaio 2025 ([link](#)).

l'intervento da parte degli outsourcer amministrativi che supportano le nostre associate per modificare il software che rileva le voci e gli importi da segnalare, al fine di rilevare e segnalare correttamente anche i titoli senza ISIN.

Ove si ritenesse necessario l'inserimento del codice ISIN per i titoli in portafoglio nell'alveo della condizione ii) sopraccitata, suggeriamo una valutazione circa l'introduzione di una modalità semplificata per l'ottenimento di codici ISIN.

A tale riguardo, ribadiamo in ogni caso l'importanza che l'aggregazione sia una facoltà, in modo da garantire una certa flessibilità.

Nuove segnalazioni (Circolare n. 189, titolo III, sez. II)

In relazione alle integrazioni apportate alla Circolare n. 189, constatiamo come le modifiche previste dalla consultazione in oggetto introducano per i fondi chiusi nuovi obblighi informativi trimestrali circa, in particolare, la composizione del portafoglio, le commissioni, la distribuzione di dividendi e la situazione delle quote.

A tale proposito, si rileva che queste nuove segnalazioni comporterebbero un aumento significativo degli oneri per i soggetti rappresentati, soprattutto in ragione della tempistica di segnalazione, che sarà da effettuare su base trimestrale. Dalle analisi svolte con alcuni outsourcer amministrativi di riferimento per le nostre associate, emerge come si renderebbe necessario l'adeguamento del software utilizzato, con i relativi costi correlati, nonché altri controlli sui dati prodotti, prima di procedere con l'invio degli stessi.

Inoltre, come sottolineato nella consultazione BCE, la nuova tempistica non porterà ad avere contributi informativi aggiuntivi, data la natura dei fondi chiusi.

Rispetto a ciò l'Associazione, anche in occasione della consultazione sul Regolamento della BCE, aveva indicato come fosse maggiormente compatibile con l'operatività dei fondi chiusi la cadenza semestrale. Si torna a ribadire, anche in questa sede, tale richiesta.

In tal senso, in termini di efficienza e considerata la reputata efficacia dei presidi di controllo già in essere, suggeriamo che la frequenza di invio di tali informazioni nella base segnaletica possa essere allineata alle tempistiche di predisposizione delle rendicontazioni periodiche dei fondi chiusi, come previste dai regolamenti di gestione degli stessi.

Inoltre, ricordiamo che la segnalazione di dette informazioni va esattamente a sovrapporsi, nella parte relativa ai richiami e rimborsi, alla già esistente informativa destinata a Consob e relativa alle segnalazioni trimestrali sulla commercializzazione di OICR (delibera 17297/2010), pressoché analoga, anche a livello di contenuto, a quella in oggetto.

Ci si trova palesemente in una situazione di *double reporting*.

A questo proposito, si suggerisce di unificare i flussi informativi, attraverso un maggior coordinamento tra le autorità di vigilanza, ad esempio tramite l'utilizzo di un template con la stessa struttura e le stesse informazioni per le due autorità, in modo da potere utilizzare la stessa elaborazione interna per entrambe le segnalazioni.